



COMUNE DI SINNAI
Città Metropolitana di Cagliari

Disciplinare di Gara

Concessione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica
– Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche ex art. 58 del Codice da da espletarsi sul portale
www.sardegncat.it. CIG. 71550294B7

Sommario

PREMESSE	3
1. Prestazioni oggetto della concessione, modalità di esecuzione, importo a base di gara, sopralluogo ..	4
2. Soggetti ammessi alla gara	5
3. Condizioni di partecipazione	5
4. Chiarimenti	6
5. Modalità di INOLTRO DELLE OFFERTE	6
6. Regole Generali da applicarsi alle modalità di presentazione dei documenti componenti complessivamente l'offerta (RDO)	7
7. Subappalto.....	8
8. Ulteriori disposizioni.....	8
9. Cauzioni e garanzie richieste	9
10. Pagamento a favore dell'ANAC (ex A.V.C.P.).....	11
11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa	11
11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	13
12. Contenuto della Busta di Qualifica - Documentazione amministrativa.....	13
13. Contenuto della Busta Tecnica - Offerta tecnico-organizzativa e qualitativa.....	21
14. Contenuto della Busta Economica - Offerta economica.....	21
15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	22
16. Criterio di aggiudicazione	22
17. Operazioni di gara.....	26
18. Verifica di anomalia delle offerte	27
19. Soccorso istruttorio	27
20. Definizione delle controversie	28
21. Trattamento dei dati personali.....	28
22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto.....	28

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Sinnai (di seguito denominata Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione del servizio di refezione scolastica.

La procedura di gara aperta si svolge attraverso la piattaforma telematica regionale di cui al portale www.sardegna.cat.it. **Non è ammessa la partecipazione in altra forma.**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RdO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione in questione.

La procedura in oggetto è stata disposta con determinazione a contrarre del 27/07/2017, di cui fa parte integrante il presente allegato, e avverrà mediante ricorso procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 71 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co.2 dello stesso Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara sarà pubblicato:

- Sulla piattaforma SardegnaCat;
- Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'art 73 c 4 del Codice
- Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31/07/2017;
- sul profilo del committente: <http://www.comune.sinnai.ca.it> raggiungibile al seguente indirizzo <http://portale.comunedisinnai.com/servizionline/albopretorio/bandiegare.aspx>
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>
- sul portale Gare della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/servizi/impres/bandi/>
- per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a livello nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale come previsto dal decreto MIT del 2 dicembre 2016;

Il CIG assegnato alla presente procedura di gara è il n. 71550294B7.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello domanda di partecipazione, Modello DUGE, modelli dichiarazioni sostitutive)
- 3) Capitolato Prestazionale della Concessione e relativi allegati
- 4) Schema di contratto
- 5) Piano Economico Finanziario Previsionale
- 6) DUVRI
- 7) Patti di Integrità
- 8) Codice Comportamento Dipendenti del Comune di Sinnai per il quale si rimanda al sito internet http://www.comune.sinnai.ca.it/documenti/amm_trasparente/codice_disciplinare/codice_comport_dipend_sinnai.pdf
- 9) Le regole tecniche e di partecipazione previste dalla Piattaforma Sardegna CAT all'indirizzo https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impres/registrazione.jst

(anche se non materialmente allegate)”.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Paola Pitzalis – Istruttore Direttivo del Settore Economico Sociale del Comune di Sinnai – Tel. 070/7690401 – Mail ppitzalis@comune.sinnai.ca.it

1. Prestazioni oggetto della concessione, modalità di esecuzione, importo a base di gara, sopralluogo

1.1. Il contratto ha per oggetto la **concessione** del servizio di refezione scolastica per anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 con opzione di prosecuzione annuale per ulteriori due anni scolastici quale tipologia di forma di gestione del servizio prevista dalla Parte III del Codice dei Contratti.

Il servizio da affidare in concessione comprende il complesso delle attività coordinate necessarie a garantire la fornitura, la preparazione, il trasporto, la distribuzione e lo scodellamento dei pasti a studenti, docenti e collaboratori scolastici aventi diritto alla mensa della Scuola primaria, scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I° grado, nonché la regolare funzionalità, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro cottura comunale e dei locali scolastici destinati a refettori scolastici. Si precisa che il servizio di refezione scolastica del Comune di Sinnai come dimensione produttiva – organizzativa si caratterizza per la preparazione giornaliera di circa n. 300/400 pasti da effettuarsi nel centro di cottura comunale somministrati nell’ambito di n. 6/7 refettori scolastici posizionati all’interno dei plessi scolastici cittadini. Il concessionario dovrà procedere ad allestire un sistema informatico di prenotazione, pagamento e gestione dei pasti dall’avvio del servizio secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. Per maggiori informazioni delle sedi attuali del servizio di refezione scolastica si rimanda al dettaglio indicato nel Piano Economico Previsionale.

1.2. La concessione avrà durata minima ordinaria pari a tre anni scolastici presumibilmente decorrenti dal 1° ottobre 2017 al 30 giugno 2020 (salvo un termine posticipato coincidente con l’ultimo giorno del calendario scolastico adottato dalle scuole dell’infanzia). L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare le seguenti opzioni che consentono di prorarre nel tempo il rapporto contrattuale di concessione del servizio:

A) Disporre, entro 60(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 la prosecuzione per un ulteriore anno scolastico e sino alla fine dell’A.S. 2020/2021;

B) Disporre successivamente all’esercizio dell’opzione A) entro 60(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 la prosecuzione per un ulteriore anno scolastico e sino alla fine dell’A.S. 2021/2022;

1.3. Il valore complessivo annuo stimato della concessione è determinato in Euro 380.000,00 (oltre IVA se dovuta), di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso posto a base d’asta. Il valore complessivo stimato per la durata ordinaria minima di tre anni scolastici (A.A.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) è pari a € 1.140.000,00 (oltre IVA se dovuta).

Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti l’opzione di proseguire il rapporto concessorio per un ulteriore anno scolastico oltre il terzo (A.S. 2020/2021) il valore stimato complessivo per quattro anni scolastici è stimato in € 1.520.000,00 (oltre IVA se dovuta).

Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti l’opzione di proseguire il rapporto concessorio per un ulteriore anno scolastico oltre il quarto (A.S. 2021/2022) il valore stimato complessivo per cinque anni scolastici è stimato in € 1.900.000,00 (oltre IVA se dovuta).

Tali valori si riferiscono alle stime effettuate dal Comune all’atto della procedura di gara riguardo al fatturato totale del concessionario potenzialmente generabile secondo le varie opzioni di conclusione del contratto (tre, quattro e cinque anni scolastici) derivanti dalla vendita dei pasti annui stimati e al

prezzo unitario di singolo pasto come scaturente dall'offerta in ribasso presentata dal concessionario aggiudicatario rispetto al prezzo a base d'asta a pasto di € 4,00 – al netto dell'IVA, di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.

I ricavi del concessionario sono dati da:

- Introiti derivanti dalla vendita dei pasti agli utenti del servizio, con relativa riscossione a cura, carico e rischio del Concessionario, in base alle tariffe approvate dall' A.C. che rappresentano la maggior parte dei ricavi della gestione;
- Integrazione di prezzo a carico dell'Amministrazione per i pasti somministrati agli utenti con tariffe agevolate e al personale docente e non docente autorizzato. Per ogni singolo pasto erogato a tali utenti, l'integrazione di prezzo dovuta dall'A.C. è dato dalla differenza tra il prezzo offerto dal Concessionario in sede di gara e la tariffa scaturente all'applicazione del piano tariffario approvato per l'anno di riferimento dall'A.C.. Tale prezzo è garantito esclusivamente al fine di assicurare l'abbattimento delle tariffe a carico dell'utenza e si rende necessario a determinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione fermo restando il trasferimento del rischio operativo a carico del concessionario.

1.4. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 6 del D.lgs. 9/10/2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. n. 09/11/2012 n. 192, le parti si danno reciprocamente atto e concordano che, per la natura e l'oggetto del contratto che richiede in particolare all'Amministrazione la verifica della conformità e rispondenza dei corrispettivi dovuti al concessionario quale differenza tra l'importo a pasto fissato in sede di gara e la tariffa praticata a ciascun utente, sia consentito all'Amministrazione Comunale il pagamento delle fatture entro il termine massimo di 60(sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse con precisazione che eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

1.5. Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara sono invitati ad effettuare un **sopralluogo** nella sede del centro cottura e nei centri refezionali. I sopralluoghi possono essere effettuati nei giorni dal 22 al 25 agosto 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giorno 28 agosto stesso orario. Al fine di fissare specifico appuntamento per la visita occorre procedere ad inoltrare richiesta **esclusivamente** al seguente indirizzo mail: rlai@comune.sinnai.ca.it entro e non oltre il giorno **18 agosto 2017** avente ad oggetto "richiesta effettuazione sopralluogo concessione servizio di refezione scolastica". La scelta volontaria di non effettuare il sopralluogo non può essere invocata dal concorrente e/o dal concessionario aggiudicatario per sollevare eccezioni alle condizioni di partecipazione, esecuzione e gestione, in quanto l'Amministrazione presuppone che tale cognizione reale dello stato dei luoghi, delle strutture e della loro condizione di fatto in cui si trovano sia stata assicurata dall'operatore con modalità diverse dal sopralluogo assistito dall'Amministrazione (precedenti sopralluoghi, acquisizione di informazioni informali, uso di tecnologie a distanza, ecc.).

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della concessione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Alle Imprese che presentino offerta in Raggruppamento o in Consorzio è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro consorzio o in altro raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino nelle condizioni summenzionate.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, de l d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Chiarimenti

4.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante le funzioni **Messaggistica e Allegati** della piattaforma SARDEGNA CAT. Le richieste dovranno essere inviate e risultare caricate sul portale entro e non oltre il **25 agosto 2017**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

4.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno riportare il seguente oggetto: "CHIARIMENTI GARA CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA". Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara, verranno fornite sempre tramite le suddette funzionalità all'interno del portale SARDEGNA CAT almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite anche mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.sinnai.ca.it> oppure su <http://portale.comunedisinnai.com/servizionline/albopretorio/bandiegare.aspx>

5. Modalità di INOLTRO DELLE OFFERTE

5.1 La presente procedura si svolgerà sul portale www.sardegnaecat.it, gli operatori economici interessati dovranno, pertanto, richiedere l'abilitazione al suddetto portale secondo le modalità previste nelle istruzioni ed alle condizioni generali di cui agli allegati al presente bando.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione tecnica minima è indicata all'*home page* del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno **48 ore prima** del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

L'offerta e la documentazione, firmata digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla R.D.O. Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. documentazione amministrativa : " Busta di Qualifica" di cui al successivo punto 12.
2. offerta tecnica: "Busta Tecnica" di cui al successivo punto 13.
3. offerta economica : " Busta Economica" di cui al successivo punto 14..

6. Regole Generali da applicarsi alle modalità di presentazione dei documenti componenti complessivamente l'offerta (RDO)

6.1. La Domanda di Partecipazione, il DGUE e i documenti da produrre ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere **firmati digitalmente**.

6.2. Nel caso in cui si ricorra alla sottoscrizione di documenti da parte di procuratori dei legali rappresentati occorre allegare la relativa procura resa in forma digitale;

6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

6.6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.5., si assegnerà al concorrente un termine **non superiore a 3 (tre) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.

6.7. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Subappalto

7.1. Ai sensi dell'art. 174 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

7.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale complessivo.

7.3. Trattandosi di concessione di servizi il cui prezzo dovuto al concessionario risulta essere variabile in funzione delle tariffe praticate agli utenti variabili in funzione della relativa capacità contributiva non risulta praticabile il pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del Codice salvo l'ipotesi di inadempimento da parte del concessionario. Pertanto i pagamenti saranno effettuati dal concessionario che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

7.4. Non si configura subappalto l'acquisizione di forniture.

8. Ulteriori disposizioni

8.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

8.2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

8.3. L'offerta vincherà il concorrente per 300 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

8.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione sarà

stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.

8.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.6. Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8.7. Si precisa che al fine di garantire l'operatività del servizio di refezione scolastica l'Amministrazione intende ricorrere all'esecuzione anticipata d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione e precisamente ad € 38.000,00 (trentottomila/00).

9.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT84B0200844031000011055820. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Amministrazione dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 10 6 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

9.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione;

9.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell' art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) riportare l'autentica della sottoscrizione;

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;

6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

7) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;

d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

9.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

9.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le

modalità previste dal medesimo articolo.

9.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento in quanto ai concorrenti è richiesto il possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UN I CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

9.8. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

10. Pagamento a favore dell'ANAC (ex A.V.C.P.)

10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016.

10.2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

10.3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata mediante il soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa

10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti :

1) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all'estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XVI del Codice

dei Contratti);

2) fatturato globale annuale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi (anni 2014 - 2015 - 2016) pari ad almeno € 760.000,00 annui, IVA esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso del requisito di cui ai punti 2) trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei servizi che dovranno essere svolti a favore di utenti in età scolare.

3) possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 in corso di validità o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

4) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 in corso di validità per il settore EA30 o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

5) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

10.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

10.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

10.4. Il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al paragrafo 12.1 n. 1)

a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere dimostrato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;

b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

10.5. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 12.1 n. 2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da quella indicata come tale.

10.6. I requisiti di certificazione di cui al paragrafo 12.1 punti n.3), n. 4) e n. 5)

a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono i servizi;

b. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), devono essere posseduti direttamente dal consorzio e dai singoli consorziati esecutori che eseguono i servizi.

10.7. Soltanto in caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti di certificazione per la parte della prestazione che intende eseguire. A tal fine nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate la parti di servizio e la relativa percentuale di esecuzione che i partecipanti al RTI eseguiranno.

11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

11.1. Nella RDO a Sistema (gestione gare tramite centrale di committenza CAT Sardegna) l'operatore economico partecipante dovrà inserire tutta la documentazione richiesta entro e non oltre la data di scadenza fissata ed esattamente **il giorno 31 agosto 2017 h. 11:00**.

11.2. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma Sardegna CAT. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata sulla piattaforma Sardegna CAT.

11.3. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara a pasto.

12. Contenuto della Busta di Qualifica - Documentazione amministrativa

Nella sezione del portale sardegna cat denominata " Busta di Qualifica" dovranno essere inseriti a **pena di esclusione**, i sotto elencati documenti **firmati digitalmente**:

12.1. **domanda di partecipazione** – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

12.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

12.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

c. del "rischio operativo" scaturente dalla gestione della concessione del servizio ritenendolo sopportabile economicamente secondo le proprie ipotesi di equilibrio economico finanziario della gestione che hanno consentito di formulare consapevolmente la propria offerta.

d. del fatto che il "rischio operativo" non potrà in nessun caso essere trasferito all'Amministrazione Comunale e resterà completamente a carico dell'offerente anche nel caso in cui il medesimo sia stato sottovalutato, non sia stato previsto e/o valutato.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo è autorizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

4. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

12.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 **secondo il modello di cui all'Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effetti vo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

12.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - **redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2)** di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1. 2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati] ;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5

(oppure)

Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento della concessione;
- b. dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento della concessione;
- d. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- e. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- f. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

12.4. **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta:

- a. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));
- b. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));
- c. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e));
- d. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));

e. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g));

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));

g. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));

h. di non trovarsi nelle condizioni di cui all' art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;

i. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice:

i.i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

i.ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

i.iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

j. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;

3. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4. l'attestazione del requisito di cui di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di incorporazione, fusione societari a o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, co. 5 lett. 1) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

12.5. dichiarazione sostitutiva - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 20 16/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza.
- b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. il fatturato annuo generale per la dimostrazione della capacità economico e finanziaria di cui al precedente paragrafo 12.1. punto 2);

d. il possesso di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 12.1 punti 3), 4) e 5).

12.6. Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice;

12.7. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 11.

12.8. Capitolato Prestazionale della Concessione del Servizio di Refezione Scolastica, relativi allegati 1, 2, 3 e 4, schema di contratto e patti di integrità firmati digitalmente per accettazione

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

12.9. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

12.10. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

12.11. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione de l soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

12.12. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

12.13. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

12.14. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

12.15. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

12.16. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

12.17. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

12.18. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

12.19. contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

12.20. contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

12.21. contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. Contenuto della Busta Tecnica - Offerta tecnico-organizzativa e qualitativa

13.1. Nella sezione del portale sardegna cat denominata "Busta Tecnica" dovranno essere inseriti a **pena di esclusione**, i sotto elencati documenti **firmati digitalmente**

RELAZIONE TECNICA , dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Prestazionale, la descrizione dei servizi in gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.

La suddetta Relazione Tecnica:

- a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- b) dovrà essere contenuta entro le 30 pagine, escluse le pagine relative ai curricula e descrizione dell'offerente;
- c) dovrà essere redatta in carattere Arial di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

13.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

13.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

14. Contenuto della Busta Economica - Offerta economica

14.1. Nella sezione del portale sardegna cat denominata "Busta Tecnica" dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto elencati documenti firmati digitalmente

14.2. Nella **busta "economica"** deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica secondo il modello predisposto da questa Amministrazione e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo a pasto offerto, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) il ribasso percentuale da applicare all'importo di ogni singolo pasto posto a base di gara, in

cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

c) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;

In caso di discordanza tra prezzo a pasto offerto e ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

14.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. 19

14.4. Saranno ammesse solo offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta a pasto.

14.5. L'offerta economica dovrà essere in competente bollo. Si precisa a tal fine che occorre scaricare il documento in cui applicare la marca da bollo da € 16,00 provvedere all'annullamento della medesima con apposizione di firma sulla stessa. **Scansionare il documento con la marca da bollo debitamente annullata e reinserirlo nel portale firmato digitalmente.**

15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

15.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e del requisito di idoneità professionale e di natura tecnico organizzativo ed economico-finanziaria previsto dal precedente paragrafo 12 avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

16. Criterio di aggiudicazione

16.1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

16.2. I punteggi sull'offerta tecnica saranno attribuiti da una Commissione nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

Criteri di valutazione	Sub-criteri	Formula o sistema di attribuzione del punteggio	Punteggio Massimo
1) Gestione dell'approvvigionamento alimentare ecosostenibile	<p>Illustrazione del piano di approvvigionamento delle derrate alimentari con particolare riferimento al ricorso alla filiera corta e all'acquisizione di prodotti agricoli a Km. 0</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Relazione dettagliata che specifichi i punti sopra citati con indicazione dei prodotti agroalimentare, della lavorazione delle carni che il concorrente acquisirà nei mercati locali senza il ricorso a produzione oltre regione.</p>	Valutazione per confronto a coppie	Max punti 20
2) Produzione, sicurezza e qualità degli alimenti e delle Bevande	<p>a) Fornitura di alimenti da produzione biologica in percentuale superiore a quanto previsto dall'art. 26.1 del capitolato prestazionale della concessione.</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i></p> <p>Specifico dettagliato elaborato tabellare nel quale si specifichino i prodotti alimentari ed in quali quantità (nell'ambito delle categorie generali indicate nel paragrafo 26.1 del capitolato prestazionale) il concorrente intenda fare ricorso a produzioni biologiche individuando specificatamente quali derrate alimentari verranno fornite con tali caratteristiche per il rispetto della percentuale minima prevista e quali invece saranno fornite aggiuntivamente quale offerta migliorativa delle condizioni minime previste dal Capitolato Prestazionale. La proposta migliorativa deve essere ritenuta dalla commissione adeguata, concreta e realizzabile. L'accertata mancanza di tali caratteristiche determinerà la non attribuzione dei punteggi</p>	$PIA = \frac{\% \text{aggiuntiva offerta}}{\% \text{aggiuntiva massima offerta}} * \frac{\text{punteggio massimo}}{\text{attribuibile}}$ <p>Il risultato sarà arrotondato alla seconda cifra decimale</p>	Max punti 12

	<p>b) Fornitura di alimenti da sistemi di produzione integrata, DOP, IGP, tipici e tradizionali, in percentuale superiore a quanto previsto dall'art.26.1 del capitolato prestazionale della concessione.</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Specifico dettagliato elaborato tabellare nel quale si specifichino i prodotti alimentari e in quali quantità (nell'ambito delle categorie generali indicate nel paragrafo 26.1 del capitolato prestazionale) il concorrente intenda fare ricorso a produzioni provenienti da produzione integrata, dichiarati DOP, IGP, tipici e tradizionali individuando specificatamente quali derrate alimentari verranno fornite con tali caratteristiche per il rispetto della percentuale minima prevista e quali invece saranno fornite aggiuntivamente quale offerta migliorativa delle condizioni minime previste dal Capitolato Prestazionale. La proposta migliorativa deve essere ritenuta dalla commissione adeguata, concreta e realizzabile. L'accertata mancanza di tali caratteristiche determinerà la non attribuzione dei punteggi</p>	<p>P1B= % aggiuntiva offerta / % aggiuntiva massima offerta * punteggio massimo attribuibile</p> <p>Il risultato sarà arrotondato alla seconda cifra decimale</p>	<p>Max punti 12</p>
<p>3) Organizzazione del Servizio</p>	<p>Saranno valutate le tecniche, le modalità di realizzazione del servizio, relativamente allo schema organizzativo e funzionale che l'Impresa intende predisporre nella prestazione del servizio. A tal fine dovranno essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di personale utilizzate giornalmente, distinte per qualifica ed area funzionale, e numero di ore giornaliere da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate; - Per le procedure di distribuzione pasti sarà valutato il miglioramento del rapporto inservienti/commensali rispetto ai rapporti minimi previsti nel Capitolato Prestazionale - la gestione delle assenze del personale <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Relazione dettagliata che specifichi i punti sopra citati.</p>	<p>Valutazione per confronto a coppie</p>	<p>Max punti 12</p>

4) Rapporti con l'utenza	<p>Piano di Gestione dei rapporti con l'utenza, sistema di rilevazione dei pasti, contabilizzazione, sistemi di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Relazione dettagliata che specifichi i punti sopra citati.</p>	Valutazione per confronto a coppie	Max punti 8
5) proposte Migliorative e Progetti di Educazione Alimentare	<p>Descrizione ed articolazione dell'iniziativa di educazione alimentare atta a coinvolgere alunni e famiglie.</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Relazione dettagliata che specifichi i punti sopra citati.</p>	Valutazione per confronto a coppie	max punti 4
6) Gestione delle risorse umane	<p>Programma di formazione del personale: sia in termini qualitativi che quantitativi.</p> <p><i>Documentazione da presentare per l'attribuzione del punteggio:</i> Relazione dettagliata che specifichi i punti sopra citati.</p>	Valutazione per confronto a coppie	max punti 2

16.3. La Commissione di gara valuterà il progetto tecnico in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell'utenza di riferimento. La Commissione ha la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica. Verranno escluse dalla gara le offerte che nella valutazione del criterio "offerta tecnica" non raggiungano almeno 40 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 60 in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione.

16.4. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto. Il punteggio complessivo (risulta dalla formula $C_i * 30$) deriverà dalla formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

C_i	= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i	= valore del ribasso del concorrente i-esimo
A_{soglia}	= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X	= 0,80
A_{max}	= valore del ribasso più conveniente

17. Operazioni di gara

Le offerte inserite sul portale non potranno essere visualizzate dall'Amministrazione sino alla data di scadenza prevista per la sua presentazione.

Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il R.U.P., alla presenza di due testimoni, visualizzerà l'elenco degli operatori economici concorrenti, procederà alla verifica della busta relativa alla documentazione amministrativa e provvederà a redigere l'elenco dei concorrenti ammessi.

Successivamente la Commissione di gara opportunamente nominata procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. Procederà alla conseguente definizione dei punteggi da assegnare al criterio qualità escludendo se del caso i soggetti concorrenti che non abbiano ottenuto il punteggio minimo di 40 punti. Successivamente la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla relativa attribuzione del punteggio. La Commissione procederà a rendere la graduatoria definitiva ed all'affidamento per via telematica tramite le utilità della piattaforma e successivamente secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente bando e nel capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre, esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione del servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nella documentazione di gara.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'anomalia delle offerte sarà verificata secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e l'istruttoria sarà condotta dal R.U.P..

A parità di punteggio, si procederà al sorteggio.

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente e la trasmissione degli atti di gara al R.U.P. al fine di far adottare all'organo competente il provvedimento di competenza.

La prima seduta per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa pubblica avrà luogo presso la sede dell'Amministrazione sita in Sinnai – Parco delle Rimembranze s.n.c. (ingresso Via Quartu) – il giorno **31.08.2017**, alle **ore 11:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni

successivi.

comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

17.1. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

17.2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17.3. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

18. Verifica di anomalia delle offerte

18.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

19. Soccorso istruttorio

21.1 Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

21.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

21.3 A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

22.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

22.2. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

22.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

22.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione;

- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di concessione nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria

disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

22.5. L'aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

22.6. Sono a carico del concessionario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara (G.U.R.I., piattaforma MIT anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e pubblicazione sui quotidiani), da rimborsare all'Amministrazione entro 60 dall'aggiudicazione.

22.7. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Sinnai, lì 27.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Dott. Simone Farris